SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 12

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Giovedì, 16 gennaio 1986**

SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVISO AGLI ABBONATI

In ultima pagina sono indicati i nuovi tipi e canoni di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale* per l'anno 1986, secondo quanto disposto rispettivamente dal decreto del Ministro di Grazia e Giustizia 24 settembre 1985 (*G. U.* n. 239 del 10 ottobre 1985) e dal decreto del Ministro del Tesoro 26 novembre 1985 (*G. U.* n. 288 del 7 dicembre 1985).

Per evitare l'interruzione dell'invio, si invitano gli interessati a rinnovare l'abbonamento utilizzando preferibilmente i moduli di conto corrente personalizzati già inviati.

SOMMARIO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 15 gennaio 1986, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Divieto della propaganda pubblicitaria degli alcoolici, della loro vendita sulle autostrade e della guida sotto l'influenza dell'alcool».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, Lungotevere Michelangelo, 7, presso l'Unione italiana delle Chiese cristiane avventiste del 7° giorno.

86A0324

LEGGI E DECRETI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicati relativi ai decreti-legge in data 15 novembre 1985, n. 626 e n. 627 non convertiti in legge per decorrenza del termine

Il decreto-legge 15 novembre 1985, n. 626, recante: «Interpretazione autentica del quarto comma dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 16 novembre 1985.

Il decreto-legge 15 novembre 1985, n. 627, recante «Disposizioni in materia di competenze professionali dei laureati in medicina e chirurgia nel settore delle analisi cliniche», non è stato convertito in legge nel termine di sessanta giorni dalla sua pubblicazione avvenuta nella *Gazzetta Ufficiale* n. 270 del 16 novembre 1985.

86A0335

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. **823**.

Modificazioni allo statuto della seconda Università degli studi di Roma.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1980, n. 1137 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1982, n. 1069, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Roma «Tor Vergata», approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Art. 1.

L'art. 68, relativo all'elenco delle scuole di specializzazione, è integrato nel senso che è aggiunta la seguente:

scuola di specializzazione in neurochirurgia, afferente alla facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 2.

Dopo l'art. 250 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in neurochirurgia:

Scuola di specializzazione in neurochirurgia

Art. 251. — È istituita la scuola di specializzazione in neurochirurgia presso la seconda Università degli studi di Roma «Tor Vergata».

La scuola ha lo scopo di preparare i laureati in medicina e chirurgia all'esercizio professionale specialistico di neurochirurghi.

La scuola rilascia il titolo di specialista in neurochirurgia.

Art. 252. — La scuola ha la durata di cinque anni.

Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero di iscritti determinato in due per ogni anno di corso, per un totale di dieci specializzandi.

Art. 253. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 254. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 255. — La scuola comprende sei aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) neurobiologia;
b) diagnostica clinica;
c) diagnostica strumentale;
d) tecnica operatoria;
e) chirurgia speciale;
f) anestesia e rianimazione.

Art. 256. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) *Neurobiologia:*
neuroanatomia;
neurofisiologia;
neuropatologia.

b) *Diagnostica clinica:*
semeiotica e clinica neurologica;
elementi di psichiatria;
neuro-oftalmologia;
neuro-otoiatria;
neurochirurgia.

c) *Diagnostica strumentale:*
neurofisiologia clinica;
neuroradiologia.

d) *Tecnica operatoria:*
tecnica operatoria.

e) *Chirurgia speciale:*
neurochirurgia funzionale e stereotassica;
neurotraumatologia;
chirurgia del sistema nervoso periferico;
neurochirurgia infantile.

f) *Anestesia e rianimazione:*
neuroanestesia e rianimazione.

Art. 257. — L'attività didattica comprende ogni anno 800 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli specializzandi (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica prevalentemente di carattere tecnico applicativo di ulteriori 400 ore, rivolte all'approfondimento del *curriculum* corrispondenti ad uno dei settori formativo-professionale (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:
neurobiologia (ore 150):
neuroanatomia . . . . ore 75
neurofisiologia . . . . » 75
diagnostica clinica (ore 250):
semeiotica e clinica neurologica . . . . . » 75
elementi di psichiatria . . . . » 25
neurochirurgia . . . . » 150
monte ore elettivo . . . ore 400

2° Anno:
diagnostica clinica (ore 300):
neuro-oftalmologia . . . . ore 75
neuro-otoiatria . . . . » 75
neurochirurgia . . . . » 150
diagnostica strumentale (ore 100):
neurofisiologia clinica . . . . » 100
monte ore elettivo . . . ore 400

3° Anno:
neurobiologia (ore 75):
neuropatologia . . . . ore 75
diagnostica clinica (ore 125):
neurochirurgia . . . . » 125
diagnostica strumentale (ore 100):
neuroradiologia . . . . » 100
anestesia e rianimazione (ore 100):
neuroanestesia e rianimazione . . . . . . » 100
monte ore elettivo . . . ore 400

4° Anno:
diagnostica clinica (ore 75):
neurochirurgia . . . . ore 75
diagnostica strumentale (ore 75):
neuroradiologia . . . . » 75
tecnica operatoria (ore 100):
tecnica operatoria . . . . » 100
chirurgia speciale (ore 150)
neurotraumatologia . . . . » 75
chirurgia del sistema nervoso periferico » 75
monte ore elettivo . . . ore 400

5° Anno:
diagnostica clinica (ore 100):
neurochirurgia . . . . ore 100
tecnica operatoria (ore 100):
tecnica operatoria . . . . » 100
chirurgia speciale (ore 200):
neurochirurgia funzionale e stereotassica » 100
neurochirurgia infantile . . . . » 100
monte ore elettivo . . . ore 400

Art. 258. — Durante i cinque anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti / divisioni / ambulatori / laboratori:

reparti di degenza - ambulatori - camera operatoria - servizio di rianimazione - servizio di neuroradiologia - laboratorio di neuropatologia - servizi di neurofisiologia clinica, di neuro-oftalmologia e di neuro-otoiatria - servizio di radioterapia.

Art. 259. — La frequenza ai corsi è obbligatoria.

La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avverrà secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartirà annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando e al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e delle acquisizioni e dei progressi compiuti per sostenere gli esami annuali e finali.

Ai fini della frequenza e delle attività pratiche va riconosciuta utile, sulla base di idonea documentazione, l'attività svolta dallo specializzando in strutture di servizio socio-sanitario attinenti alla specializzazione anche all'estero o nell'ambito di quanto previsto dalla legge 9 febbraio 1979, n. 38, in materia di cooperazione dell'Italia con Paesi in via di sviluppo.

Art. 260. — Alla fine di ogni anno di corso, lo specializzando deve superare un esame globale teorico-pratico vertente su tutte le discipline dell'anno di corso, da sostenere nei mesi di ottobre e novembre. Coloro che non hanno superato l'esame conclusivo di un anno di corso potranno riiscriversi allo stesso anno di corso una sola volta ed assumeranno la qualità di ripetente.

Art. 261. — La commissione per l'esame annuale è nominata dal direttore della scuola su proposta del consiglio della scuola stessa ed è presieduta dal direttore e

composta dai docenti delle materie relative all'anno di corso. La commissione esprimerà il suo giudizio con una votazione da 1 a 30 punti; il voto di semplice idoneità è indicato con 6/10 del totale dei punti di cui la commissione dispone (18/30). A chi avrà conseguito il massimo dei punti potrà essere conferita, ad unanimità, la lode.

Art. 262. — Dopo il superamento dell'esame annuale teorico-pratico relativo all'ultimo anno di corso, gli specializzandi dovranno sostenere, per conseguire il diploma, un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso. La commissione per tale esame è nominata con decreto rettorale su proposta del consiglio della scuola: essa è presieduta dal direttore della scuola ed è composta da altri sei membri scelti fra i docenti membri del consiglio della scuola. Ogni membro dispone di dieci voti ed a coloro che hanno ottenuto il massimo dei voti può essere conferita, ad unanimità, la lode.

Art. 263. — L'importo delle tasse è soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione.

Art. 264. — Il consiglio della scuola, presieduto dal direttore, è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai quali sono affidate attività didattiche nella scuola, nonché da una rappresentanza di tre specializzandi eletti secondo le modalità di cui all'art. 99 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Il consiglio esercita le competenze spettanti, ai sensi dell'art. 94 del decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980, al consiglio di corso di laurea in materia di coordinamento di insegnamenti.

La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento di tutti i professori della prima fascia la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima. Il direttore viene nominato con decreto del rettore su designazione del consiglio della scuola.

Art. 265. — Per quanto non disciplinato nel presente ordinamento si rinvia alle norme contenute nelle «disposizioni generali» per le scuole di specializzazione.

Art. 266 - *Norma transitoria*. — Per gli specializzandi già iscritti secondo il precedente ordinamento si applicheranno le disposizioni relative al vecchio statuto fino al completamento del corso di specializzazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 dicembre 1985
Registro n. 89 Istruzione, foglio n. 331

86G0036

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 18 dicembre 1985.

Approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza, nonché di tassi di opzione e di condizioni particolari di polizza, regolanti il differimento automatico a scadenza da applicare a polizze con clausola di rivalutazione, presentate dalla S.p.a. La Previdente, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Viste le domande in data 3 ottobre 1985 della società per azioni La Previdente, con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di una tariffa di assicurazione sulla vita, delle relative condizioni speciali di polizza, nonché dei tassi di opzione e di condizioni particolari di polizza;

Vista la nota in data 13 novembre 1985 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, la seguente tariffa di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, i tassi di opzione e le condizioni particolari di polizza da applicare a tariffe con clausola di rivalutazione, presentate dalla società per azioni La Previdente, con sede in Milano:

tariffa LV-BFD - assicurazione mista con liquidazione di un capitale aggiuntivo (bonus finale) in caso di morte o in caso di vita alla scadenza, a premi annui decrescenti del 5% a cadenze quinquennali e con rivalutazione annua della prestazione garantita;

condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla suindicata tariffa LV-BFD;

regolamento della gestione delle attività da cui derivare il rendimento da riconoscere agli assicurati ai fini della rivalutazione dei contratti stipulati nella sopra citata forma assicurativa;

tassi di opzione per il differimento automatico del pagamento del capitale previsto alla scadenza contrattuale, da applicare a polizze con clausola di rivalutazione, in base al rendimento delle gestioni speciali abbinate ai fondi GEPRE;

condizioni particolari di polizza regolanti il differimento automatico a scadenza nel pagamento del capitale, da applicare a polizze con clausola di rivalutazione.

Art. 2.

La Previdente e tenuta a presentare annualmente all'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, appositi moduli 8 e 10 concernenti le forme assicurative approvate con il presente decreto nonché un rendiconto della gestione del fondo speciale costituito con il portafoglio relativo alle forme assicurative anzidette.

Il rendiconto di cui al comma precedente dovrà essere certificato da una società di revisione iscritta all'albo speciale previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136.

Roma, addì 18 dicembre 1985

Il Ministro: ALTISSIMO

86A0236

MINISTERO DELLA FINANZE

DECRETO 31 dicembre 1985.

Approvazione del modello della cartella di pagamento relativa alla riscossione dei carichi tributari derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni integrative presentate ai sensi del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive integrazioni e modificazioni.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Ministro delle finanze 22 ottobre 1984, emesso ai sensi dell'art. 20, quarto comma, del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria;

Visto l'art. 3 del suddetto decreto ministeriale che prevede l'utilizzo di apposite cartelle di pagamento per la riscossione delle somme dovute a seguito della liquidazione delle dichiarazioni integrative di cui agli articoli 16 e 17 del suindicato decreto-legge n. 429 nonchè delle maggiori somme dovute e di quelle non versate di cui ai commi tre, quattro e cinque dell'art. 20 dello stesso decreto-legge;

Visto l'art. 20-*bis*, terzo e quarto comma, introdotto nel decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, dal decreto-legge 15 dicembre 1982, n. 916, convertito, con modificazioni, nella legge 12 febbraio 1983, n. 27;

Decreta:

Art. 1.

È approvato l'allegato modello della cartella di pagamento delle imposte dirette derivanti dalla liquidazione delle dichiarazioni integrative presentate ai sensi degli articoli 18 e 19 del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive integrazioni e modificazioni, relativamente alle maggiori somme dovute e non versate, iscritte in ruoli speciali emessi ai sensi degli articoli 20 e 20-*bis* della predetta legge e ai sensi dell'art. 36-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 2.

Per le imposte dirette dovute a seguito della liquidazione delle dichiarazioni integrative, di cui agli articoli 16 e 17 del suindicato decreto-legge n. 429, è autorizzato l'uso dei modelli *A* e *B* delle cartelle esattoriali approvati con decreto ministeriale 8 novembre 1978, con le modifiche apportate dai decreti ministeriali 26 gennaio 1981 e 25 gennaio 1982. Tali cartelle, nello spazio riservato alla specifica dell'importo da versare, debbono recare i dati relativi al «tributo», al «periodo d'imposta» all'«importo detrazioni», all'«imposta versata» ed all'«imposta da pagare».

Sulle stesse cartelle deve inoltre essere apposta la seguente stampigliatura: «Ruolo emesso per imposte definite ed iscritte ai sensi degli articoli 16, 17 e 20-*bis* del decreto-legge 10 luglio 1982, n. 429, convertito nella legge 7 agosto 1982, n. 516, e successive integrazioni e modificazioni»..

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addi 31 dicembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

ESATTORIA
COMUNE
GESTIONE

C/C POSTALE

ANNO	CARTELLA N.
EMISSIONE	

NUMERO CONTRIBUENTE

CARTELLA DI PAGAMENTO

L'intestatario della presente cartella è iscritto nei ruoli del corrente esercizio emessi per imposte definite ai sensi degli artt. 18 e 19 del D.L. 10/7/82, n. 429 convertito nella L. 7/8/82, n. 516 e successive integrazioni e modificazioni ed iscritte ai sensi degli artt. 20 e 20 bis della predetta legge e ai sensi dell'art. 36 bis del D.P.R. 29/9/73, n. 600 per le somme da pagare alle scadenze sottoindicate.

PROV	COMUNE	DATA CONSEGNA RUOLI	ZONA	MAZZETTA	CODICE FISCALE

TRIBUTO	N RATE	SPEC RUOLO	IMPOSTA DICHIARATA	VERSAMENTI EFFETTUATI	IMPOSTA CALCOLATA	VERSAMENTI DOVUTI	IMPOSTA DA PAGARE

SPECIE DEI RUOLI
L = SPECIALI

Vedere a tergo la tabella "Riferimento Tributi" e le avvertenze.

SCADENZA RATA ____________ TOTALE DA PAGARE ____________

I pagamenti possono effettuarsi:

1) - Agli sportelli dell'esattoria.
2) - A mezzo di C/C postale con il versamento da eseguirsi non oltre il giorno 12 del mese di scadenza (specificare sempre il NUMERO DI CONTRIBUENTE e l'intestazione della cartella, nonché il CODICE FISCALE).

L'omessa o inesatta indicazione del codice fiscale per i tributi erariali, comporta la sanzione da L. 50.000 a L. 1.000.000.

ESTREMI DICHIARAZIONE	N. LISTA	N. MOD 108	PROGRESSIVO A.T.	

PER EFFETTUARE I PAGAMENTI ESIBIRE LA PRESENTE CARTELLA

QUIETANZAMENTO

REFERTO DI NOTIFICA - Ho oggi .... notificato la presente cartella mediante consegna

a .... qualificatosi ....

in via .... IL MESSO NOTIFICATORE

Firma del consegnatario ....

ATTO DI DEPOSITO E AFFISSIONE

Ho oggi depositato la cartella nella Casa del Comune per irreperibilità del contribuente ed affisso il relativo avviso all'albo comunale dandone notizia per raccomandata.

(Data) ....

Il Messo Notificatore .... Il Segretario Comunale ....

CARTELLA N.	ESERCIZIO	EMISSIONE	PROV	COMUNE	NUMERO CONTRIBUENTE	TOTALE TRIBUTI

ZONA	MAZZETTA	CODICE FISCALE	COMUNE DI

RIFERIMENTO TRIBUTI

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE GIURIDICHE - IRPEG

2130 Imposta dovuta in base alla dichiarazione integrativa - Legge 7/8/1982, n. 516
2176 Sopratassa per omesso o ritardato versamento - Legge 7/8/1982, n. 516
2197 Interessi per mancato o ritardato versamento - Legge 7/8/1982, n. 516

IMPOSTA LOCALE SUI REDDITI - ILOR

3130 Imposta dovuta in base alla dichiarazione integrativa - L. 7/8/1982, n. 516
3408 Sopratassa per omesso o ritardato versamento - Legge 7/8/1982, n. 516
3411 Interessi per mancato o ritardato versamento - Legge 7/8/1982, n. 516

IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE - IRPEF

4005 Imposta dovuta in base alla dichiarazione integrativa - Legge 7/8/1982, n. 516
4050 Redditi soggetti a tassazione separata
4106 Sopratassa per omesso o ritardato versamento - Legge 7/8/1982, n. 516
4111 Interessi per mancato o ritardato versamento - Legge 7/8/1982, n. 516

AVVERTENZE

Decorso il termine di 8 giorni dalla scadenza della rata relativa all'imposta dovuta, il contribuente che non la paghi o la paghi soltanto in parte, è assoggettato, sulla somma non pagata, all'indennità di mora di centesimi sei per ogni lira di debito. L'indennità viene ridotta a centesimi due per ogni lira di debito quando il contribuente esegua il pagamento entro i tre giorni successivi al suddetto termine.

Se la cartella di pagamento viene notificata oltre il giorno 5 del mese successivo a quello nel corso del quale il ruolo è stato consegnato all'esattore, l'indennità di mora è dovuta:

— in caso di pagamento eseguito allo sportello della esattoria, decorsi 60 giorni da quello della notificazione;
— in caso di pagamento eseguito tramite il servizio dei conti correnti postali, quando il certificato di allibramento pervenga all'esattoria decorsi 60 giorni da quello della notificazione.

In caso di contestazione la quietanza o il certificato di versamento in conto corrente postale sono l'unica prova dell'avvenuto pagamento.

PERSONE FISICHE

Il contribuente che desideri chiarimenti sull'operato del Centro di Servizio potrà recarsi, munito della copia della dichiarazione di condono in suo possesso e della presente cartella, presso l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, nella cui circoscrizione aveva il domicilio fiscale al momento della presentazione della dichiarazione integrativa.

Qualora, nonostante i chiarimenti ricevuti, il contribuente intenda contestare l'operato del Centro di Servizio, potrà ricorrere contro l'iscrizione a ruolo entro 60 giorni dalla data di notifica della presente cartella spedendo l'originale del ricorso, in bollo, rivolto alla Commissione Tributaria di 1° grado competente per territorio, al Centro di Servizio e conservandone un altro esemplare in carta libera.

Qualora il Centro di Servizio, esaminato il ricorso, ritenga di non accoglierlo, in tutto o in parte, il contribuente potrà rivolgersi alla competente Commissione Tributaria depositando, presso la Segreteria della Commissione Tributaria di 1° grado mediante consegna o spedizione, l'anzidetto esemplare in carta libera del ricorso. La consegna o spedizione va eseguita decorsi almeno sei mesi e non oltre due anni dalla data di spedizione del ricorso originale al Centro di Servizio.

La spedizione del ricorso, sia al Centro di Servizio che alla Commissione, dev'essere effettuata in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Il ricorso contro il ruolo non esonera il contribuente dal pagamento dei tributi alla scadenza stabilita. Tuttavia il Centro di Servizio, su domanda del contribuente, può disporre la sospensione della riscossione per un periodo massimo di sei mesi. L'ulteriore sospensione, invece, dev'essere richiesta alla competente Intendenza di Finanza.

In caso di presentazione del ricorso, allo stesso deve essere allegata fotocopia della presente cartella.

SOGGETTI DIVERSI DALLE PERSONE FISICHE (Società di persone, società di capitali ed enti)

La società o l'ente che desideri chiarimenti sull'iscrizione a ruolo potrà recarsi, munito della copia della dichiarazione di condono in suo possesso e della presente cartella, presso l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, nella cui circoscrizione aveva il domicilio fiscale al momento della presentazione della dichiarazione stessa.

Qualora, nonostante i chiarimenti ricevuti, la Società o l'Ente intenda contestare l'iscrizione a ruolo, potrà ricorrere contro l'iscrizione stessa entro 60 giorni dalla data di notifica della presente cartella, inoltrando ricorso in carta da bollo alla competente Commissione Tributaria di 1° grado ed in copia, in carta semplice, all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette, come sopra individuato, mediante consegna o spedizione in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento.

Il ricorso contro il ruolo non esonera la società o l'ente dal pagamento dei tributi alla scadenza stabilita.

Tuttavia il soggetto interessato può inoltrare richiesta di sospensione della riscossione del carico iscritto a ruolo alla competente Intendenza di Finanza.

In caso di presentazione del ricorso, allo stesso deve essere allegata la fotocopia della presente cartella.

REFERTO DI NOTIFICA - Ho oggi notificato la presente cartella mediante consegna a ... qualificatosi ... in via ...

Firma del consegnatario

IL MESSO NOTIFICATORE

ATTO DI DEPOSITO E AFFISSIONE

Ho oggi depositato la cartella nella Casa del Comune per irreperibilità del contribuente ed affisso il relativo avviso all'albo comunale dandone notizia per raccomandata

(Data)

Il Messo Notificatore Il Segretario Comunale

86A0113

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 novembre 1985.

Determinazione, per il periodo 1° settembre 1985-31 agosto 1986, della misura del tasso d'interesse di mora, da applicare ai sensi e per gli effetti dell'art. 35 del capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI

Visto l'art. 35 del «Capitolato generale d'appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, che demanda ai Ministri del tesoro e dei lavori pubblici di accertare annualmente, con proprio decreto, la misura del tasso di interesse di mora, da applicarsi ai sensi del primo e del secondo comma dello stesso art. 35 e del terzo comma del successivo art. 36, come modificati dall'art. 4 della legge 10 dicembre 1981, n. 741;

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni, concernente disposizioni per la difesa del risparmio e per la disciplina della funzione creditizia:

Visto il proprio decreto in data 28 dicembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 17 del 21 gennaio 1985), con il quale la misura del tasso del predetto interesse di mora è stata fissata al 17% per il periodo 1° settembre 1984-31 agosto 1985;

Considerato che occorre provvedere all'accertamento del tasso di interesse di mora da applicarsi nel periodo 1° settembre 1985-31 agosto 1986;

Visti i tassi di interesse applicati al 1° settembre 1985 dalle aziende di credito alla clientela primaria sui crediti in bianco utilizzati in conto corrente;

Decreta:

La misura del tasso di mora, da applicarsi ai sensi e per gli effetti degli articoli 35, primo e secondo comma, e 36, terzo comma, del «Capitolato generale di appalto per le opere di competenza del Ministero dei lavori pubblici», approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1962, n. 1063, e successive modificazioni, è fissata, per il periodo 1° settembre 1985-31 agosto 1986, al 16,50% (sedici virgola cinquanta per cento).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1985

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro dei lavori pubblici
NICOLAZZI

86A0274

DECRETO 9 gennaio 1986.

Determinazione in via previsionale delle percentuali di variazione per gli aumenti semestrali di perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1986 ai sensi dell'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 790.

IL MINISTRO DEL TESORO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, recante norme per la perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 6 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 790, recante la disciplina per gli aumenti derivanti dalla predetta perequazione automatica con cadenza semestrale al 1° maggio ed al 1° novembre di ciascun anno;

Visto il decreto ministeriale 18 novembre 1985 (*Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 277 del 25 novembre 1985) concernente la perequazione automatica delle pensioni per l'anno 1986;

Considerata la necessità di rideterminare in via previsionale le percentuali di variazione per gli aumenti di perequazione automatica delle pensioni a far tempo dal 1° maggio e dal 1° novembre 1986, le modalità di corresponsione dei conguagli conseguenti all'accertamento dei valori effettivi delle percentuali di variazione suddette nonché le modalità di attribuzione degli aumenti sull'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, e sulle pensioni alle quali si applica l'indennità medesima;

Decreta:

Art. 1.

Le percentuali di variazione per il calcolo degli aumenti di perequazione delle pensioni per l'anno 1986 sono determinate in misura pari a + 2,6 dal 1° maggio e + 2,6 dal 1° novembre.

Art. 2.

Gli aumenti di perequazione automatica derivanti dalla applicazione delle percentuali di variazione di cui all'art. 1, per le pensioni alle quali si applica la disciplina dell'indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni, sono determinati separatamente sull'indennità integrativa speciale, ove competa, e sulla pensione.

Nei casi in cui l'indennità integrativa speciale è dovuta nella misura di L. 448.554 mensili lorde, ai sensi del secondo comma dell'art. 10 del decreto-legge 29 gennaio 1983, n. 17, convertito, con modificazioni, nella legge 25 marzo 1983, n. 79, le variazioni semestrali di cui all'art. 1

non si calcolano sulla quota di indennità integrativa speciale, corrisposta, come previsto dal terzo comma del già indicato art. 10, a titolo di assegno personale e l'importo delle variazioni medesime è portato in detrazione del predetto assegno personale fino al suo totale riassorbimento.

Art. 3.

I conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori delle percentuali di variazione come determinati nell'art. 1 ed i valori delle percentuali stesse effettivamente accertati sono calcolati con effetto dal 1° maggio e dal 1° novembre 1986 e sono corrisposti in occasione della prima erogazione delle pensioni nell'anno 1987.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 gennaio 1986

Il Ministro del tesoro
GORIA

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
DE MICHELIS

86A0275

MINISTERO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 23 novembre 1985.

Impegno della somma di lire 75 miliardi a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano ai sensi della legge 7 marzo 1985, n. 99 (anno finanziario 1985).

IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 99, con la quale, all'art. 1, lettera *b)*, si autorizza la spesa complessiva di lire 250 miliardi (di cui lire 75 miliardi, per l'anno 1985 e lire 175 miliardi, per l'anno 1986), per la realizzazione, da parte delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, di opere idrauliche e di navigazione interna;

Vista la delibera CIPE del 31 ottobre 1985 con la quale viene ripartita, per il biennio 1985-86, la somma complessiva di lire 187,5 miliardi, fra le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, per le opere idrauliche;

Vista la nota n. 2260 del 7 agosto 1985, con la quale si comunica che con decreto ministeriale del Tesoro n. 134407 del 30 maggio 1985, è stato restituito il cap. 7085 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, con una dotazione 1985 di lire 75 miliardi, sia in termini di competenza che di cassa;

Ritenuto di dover impegnare a valere sulla sopracitata somma di lire 187,5 miliardi ripartita dal CIPE — la disponibilità 1985 di lire 75 miliardi, a favore delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, per le opere idrauliche;

Vista la legge di bilancio n. 888/84, per l'esercizio 1985;

Decreta:

Art. 1.

La somma complessiva di lire 75 miliardi, per l'esercizio 1985, è impegnata a favore delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per le finalità esposte in premessa, come segue:

Regioni e province autonome	Importi (in lire)
Piemonte	5.908.496.000
Valle d'Aosta	1.086.748.000
Lombardia	5.079.372.000
Veneto	3.571.120.000
Trento	2.128.120.000
Bolzano	2.464.496.000
Friuli-Venezia Giulia	1.909.872.000
Emilia-Romagna	4.958.996.000
Liguria	1.716.748.000
Toscana	6.299.264.000
Umbria	2.496.748.000
Marche	2.710.496.000
Lazio	3.638.244.000
Abruzzo	3.323.996.000
Molise	1.318.872.000
Campania	3.518.620.000
Basilicata	2.736.808.000
Puglia	3.433.872.000
Calabria	3.964.872.000
Sicilia	5.965.120.000
Sardegna	6.769.120.000
Totale	75.000.000.000

Art. 2.

L'onere relativo graverà sul cap. 7085 dello stato di previsione della spesa del Ministero del bilancio e della programmazione economica, per l'esercizio 1985.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 23 novembre 1985

Il Ministro: ROMITA

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 dicembre 1985
Registro n. 2 Bilancio, foglio n. 112

86A0157

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 5 settembre 1985, n. **824.**

Modificazioni allo statuto della Federazione italiana del campeggio e del caravanning, in Firenze.

N. 824. Decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro del turismo e dello spettacolo, vengono approvate le modificazioni allo statuto della Federazione italiana del campeggio e del caravanning, in Firenze, eretta in ente morale con decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1963, n. 1000.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1985
Registro n. 6 Turismo, foglio n. 345

86G0038

DECRETO 30 ottobre 1985, n. **825.**

Autorizzazione all'Opera nazionale di assistenza agli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in Roma, ad accettare una donazione.

N. 825. Decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro della difesa, l'Opera nazionale di assistenza agli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri, in Roma, viene autorizzata ad accettare la donazione, consistente in un appezzamento di terreno sito in Grottaferrata (Roma), località Valle Violata, via Vittorio Veneto, 90, della superficie di circa mq 4489, censito al nuovo catasto terreni di Grottaferrata alla partita 5078, foglio 13, particelle 192, 670 e 672 e dei seguenti fabbricati, insistenti sul terreno stesso: villino a più elevazioni ai piani sottostrada, terreno, primo e secondo, censito al nuovo catasto edilizio urbano di Grottaferrata alla partita 1153, foglio 13, particella 191; piccolo fabbricato al piano terra, censito al nuovo catasto edilizio urbano di Grottaferrata alla partita 1153, foglio 13, particelle 442 e 552; fabbricato ai piani terreno e primo, censito al nuovo catasto edilizio urbano di Grottaferrata alla partita 1153, particelle 369 sub. 1 e 369 sub. 2, disposta dalla signora Ada Guerzoni ved. D'Angelo con atto 1° agosto 1984, n. 4026/2300 di repertorio, a rogito dott. Vincenzo Bertone, notaio in Roma e registrato a Roma in data 2 agosto 1984 al n. 35982.

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 gennaio 1986
Registro n. 1 Difesa, foglio n. 79

86G0037

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore del trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, con regolamento di esecuzione, firmato a Budapest il 28 aprile 1977, e delle modifiche al regolamento adottate dall'Assemblea dell'Unione di Budapest il 20 gennaio 1981.

In data 23 dicembre 1985, in base ad autorizzazione disposta con legge 14 ottobre 1985, n. 610, è stato depositato a Ginevra, presso il direttore generale dell'OMPI, lo strumento di ratifica dell'Italia relativo al trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito dei microrganismi ai fini della procedura in materia di brevetti, con regolamento di esecuzione, firmato a Budapest il 28 aprile 1977, e delle modifiche al regolamento adottate dall'Assemblea dell'Unione di Budapest il 20 gennaio 1981, nel corso della sua seconda sessione straordinaria.

Conformemente all'art. 16, paragrafo 2, il trattato, con il regolamento di esecuzione come modificato, entrerà in vigore per l'Italia in data 23 marzo 1986.

86A0277

Entrata in vigore del trattato di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 9 novembre 1982.

Con legge 26 maggio 1984, n. 224, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 165 del 16 giugno 1984 è stata autorizzata la ratifica del trattato di mutua assistenza in materia penale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Stati Uniti d'America, firmato a Roma il 9 novembre 1982. Lo scambio delle ratifiche è avvenuto a Washington il 13 novembre 1985 e da quella data il trattato è in vigore per i due Paesi.

L'art. 18, paragrafo 2, del trattato recita:

«In base alle procedure giudiziarie previste dalle leggi dello Stato richiesto quest'ultimo avrà competenza ad ordinare la confisca a beneficio dello Stato richiedente dei beni sequestrati in applicazione del paragrafo 1 del presente articolo».

Detta norma, come risulta dal suo testo, rinvia alle leggi dei due Paesi per quanto attiene alla pratica realizzazione della confisca dei beni dell'autore del reato. Poiché, per quanto riguarda la legge americana, la legislazione in materia è tuttora carente, non è possibile, temporaneamente, dare attuazione all'art. 18, paragrafo 2, del trattato. Di ciò i due Stati contraenti si sono dati reciprocamente atto con scambio di note intervenuto a Washington contestualmente con lo scambio delle ratifiche del trattato.

Lo scambio di note è del seguente tenore:

«Nel procedere allo scambio degli strumenti di ratifica ai fini dell'entrata in vigore del trattato, le Parti riconoscono che la disposizione del paragrafo 2 dell'articolo 18 non può essere applicata finché non saranno state emanate le necessarie norme nazionali d'attuazione, assicurandosi reciprocamente che stanno operando affinché l'adozione di queste norme avvenga al più presto.

Ognuna delle due Parti notificherà all'altra l'avvenuta adozione della normativa e l'applicazione dell'articolo 18, paragrafo 2, inizierebbe alla data della seconda notifica».

Si ricorda, inoltre, che a chiarimento di alcune disposizioni degli articoli 1 e 4 del trattato, le Parti, all'atto della firma del trattato stesso, sottoscrissero anche un memorandum interpretativo che qui di seguito si riproduce:

Memorandum interpretativo

Con riferimento al trattato di mutua assistenza in materia penale ed alla sua attuazione, le delegazioni delle due Parti desiderano attirare l'attenzione in particolare su alcune disposizioni del trattato.

Articolo 1

Al fine di definire l'ambito delle varie disposizioni del trattato di mutua assistenza in materia giudiziaria penale, l'articolo 1 si riferisce a «indagini e procedimenti penali». Le Parti contraenti riconoscono reciprocamente che questa frase si riferisce ai vari stadi dell'azione penale.

L'«azione penale» rientra nella responsabilità non solo dell'autorità giudiziaria, ma anche di qualsiasi altra autorità che istituzionalmente abbia il potere sulla base delle leggi del proprio Stato di avviare e portare avanti un procedimento giudiziario in materia penale.

Articolo 4

Durante i negoziati tra gli Stati Uniti e l'Italia le Delegazioni hanno discusso i requisiti di ammissibilità delle prove in base al sistema giuridico di ciascun paese. Rispetto agli Stati Uniti esistono talune «formalità» come presupposto all'ammissibilità. Per prima cosa un documento, atto od oggetto che si desideri inserire tra le prove deve essere «autenticato». Successivamente deve essere fornita la richiesta «fondatezza». Una volta che siano accertate sia l'autenticità sia la fondatezza, il giudice procedente può ammettere fra le prove il documento, l'atto o l'oggetto. Questi requisiti di autenticità e fondatezza precedenti all'ammissibilità non vengono modificati dal presente trattato. Pertanto la Parte contraente del trattato dovrebbe prevedere, in particolare per quanto attiene ai documenti e alle note richieste ai sensi degli articoli 12 e 13 che le procedure siano specificate nella richiesta per il soddisfacimento dei requisiti previsti dalla legislazione interna. Quando una prova è conseguita in applicazione e in conformità ad una richiesta prevista dal presente Trattato, il giudice procedente ha facoltà di stabilire l'ammissibilità di detta prova, accertando che ne siano state verificate l'«autenticità» e la «fondatezza» richieste.

Roma, addì 9 novembre 1982

Il capo della delegazione della Repubblica italiana	*Il capo della delegazione degli Stati Uniti d'America*

Memorandum of understanding

Regarding the Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters and its implementation, the delegations of both parties wish to draw special attention to certain provisions of the Treaty.

Article 1

For the purpose of defining the scope of the various provisions of the Treaty on Mutual Assistance in Criminal Matters, Article 1 refers to «criminal investigations and proceedings».

The Contracting Parties mutually recognize that this phrase refers to the various stages of a criminal action. A «criminal action» lies within the responsibility not only of courts, but also of any other authority which institutionally has, under the laws of its State, power to initiate or proceed in prosecutions for the punishment of criminal offenses.

Article 4

During the negotiations between the United States and Italy, the delegations discussed requirements for admissibility into evidence under each country's legal system. With respect to the United States, certain «formalities» exist as conditions precedent to admission. First, a document, record or article sought to be introduced into evidence must be «authenticated». Thereafter, the requisite «foundation» must be furnished. When both authenticity and foundation are established, the trial judge may admit the document, record, or article into evidence. These preadmission, authentication and foundation requirements are not altered by this Treaty. Therefore, the treaty partner should anticipate, especially with respect to documents and records requested pursuant to Articles 12 and 13, that procedures will be specified in the request to comply with internal requirements. Where evidence is secured pursuant to and in accordance with a Treaty request, the trial judge is permitted to find that such evidence is trustworthy in determining whether the requisite «authenticity» and «foundation» have been established.

Rome, November 9th, 1982

The Head of the Delegation of the United States of America	*The Head of the Delegation of the Italian Republic*

86A0278

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Piaggio & C., con sede in Genova, stabilimenti di Pontedera e Pisa, stabilimento Gilera di Arcore, filiali di Genova, Milano, Torino, Catania, direzioni commerciali di Firenze, Padova, Bologna, Napoli, Catanzaro, Bari, nonché direzione di Roma.

Con decreto ministeriale 27 novembre 1985 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale disposta in favore dei lavoratori dipendenti della S.p.a. Piaggio & C., con sede in Genova, stabilimenti di Pontedera e Pisa, stabilimento Gilera di Arcore, filiali di Genova, Milano, Torino, Catania, direzioni commerciali di Firenze, Padova, Bologna, Napoli, Catanzaro, Bari, nonché direzione di Roma, è prolungata al 27 ottobre 1985.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento d'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

86A0205

MINISTERO DEL TESORO

Proroga della gestione straordinaria della Cassa rurale ed artigiana di Segni

Con decreto ministeriale 12 dicembre 1985 è stata prorogata la gestione straordinaria disposta per la Cassa rurale ed artigiana di Segni (Roma), società cooperativa a responsabilità illimitata, in Segni (Roma).

86A0181

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso, per esami, a complessivi trecentodiciotto posti di coadiutore dattilografo giudiziario nel ruolo del personale di dattilografia.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, recante provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Visto l'art. 7 della indicata legge con il quale questa amministrazione è autorizzata ad indire concorsi ordinari per l'assunzione di personale delle cancellerie giudiziarie, e in particolare di complessive trecentoventicinque unità, distinte per le diverse circoscrizioni territoriali, nel ruolo dei coadiutori dattilografi giudiziari;

Ritenuta l'opportunità di provvedere con distinto decreto in ordine ai sette posti per la regione Trentino-Alto Adige, in attesa di determinare quanti di essi attengono al territorio della provincia autonoma di Bolzano;

Visto lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 magggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426, recante provvedimenti urgenti per l'amministrazione della giustizia;

Visto l'articolo unico della legge 6 agosto 1981, n. 432, che converte con modificazioni il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 383;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 10 giugno 1973, con il quale sono stati determinati, tra l'altro i programmi di esame di concorso per la nomina a coadiutore dattilografo giudiziario in prova;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a complessivi trecentodiciotto posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia del Ministero di grazia e giustizia.

Tali posti sono messi a concorso suddivisi per regioni, così come appresso indicato:

Valle d'Aosta	posti	2
Piemonte	»	43
Liguria	»	16
Lombardia	»	79
Veneto	»	41
Friuli-Venezia Giulia	»	16
Emilia-Romagna	»	14
Toscana	»	14
Umbria	»	8
Marche	»	9
Lazio	»	20
Abruzzo	»	7
Molise	»	3
Campania	»	14
Puglia	»	5
Basilicata	»	2
Calabria	»	6
Sicilia	»	7
Sardegna	»	12

La partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad una sola regione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) godimento dei diritti politici;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti;

6) essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva e del reclutamento militare.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta legale, deve essere indirizzata o presentata, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio concorsi e assunzioni obbligatorie, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento faranno fede timbro e data dell'ufficio postale accettante.

La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato sub *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, nel quale sono riportate tutte le indicazioni che secondo le norme vigenti i candidati sono tenuti a fornire.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata, a pena di irricevibilità della domanda stessa, da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovano alle armi è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

Art. 4.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 5.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso.

Art. 6.

L'esame del concorso consisterà in una prova pratica di dattilografia ed in un colloquio.

La prova pratica di dattilografia consisterà in un saggio di copiatura, su carta uso bollo, con velocità libera.

Per l'espletamento del saggio sarà utilizzato un brano prescelto di volta in volta dalla commissione, che lo stralcerà dal testo di una sentenza, pubblicato in una rivista giuridica; una copia dattiloscritta del brano prescelto sarà distribuita a ciascuno dei candidati immediatamente prima dell'inizio del saggio.

La duràta della prova è di quindici minuti.

I candidati che termineranno la copiatura del brano in un tempo inferiore potranno, al fine di dare prova della velocità di cui sono capaci, proseguire nella copiatura, riprendendo daccapo il testo, fino alla scadenza del tempo loro assegnato.

Nel saggio non sarà permesso il cambiamento del foglio, nè l'uso della gomma; le eventuali correzioni saranno eseguite con i mezzi forniti dalla macchina.

Nella valutazione del saggio, la commissione terrà conto della velocità e della precisione dimostrate dal candidato.

Il colloquio verterà su:

1) nozioni generali sull'ordinamento costituzionale ed amministrativo dello Stato;

2) nozioni di servizio di archivio;

3) diritti, doveri e responsabilità dell'impiegato dello Stato;

4) lingua francese, per i soli partecipanti al concorso per i posti disponibili nella regione Valle d'Aosta, così come specificato nel successivo art. 7 del presente decreto.

Art. 7.

Le date e le sedi per l'espletamento della prova pratica di dattilografia saranno fissate con successivo decreto che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 1° marzo 1986. Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.*

Al colloquio saranno ammessi i candidati che abbiano riportato almeno 6/10 nella prova pratica.

I candidati che abbiano conseguito l'ammissione al colloquio riceveranno apposita comunicazione, con l'indicazione del voto ottenuto nella prova pratica e contestuale avviso per la presentazione al colloquio, almeno venti giorni prima di quello in cui essi debbono sostenerlo.

Per i partecipanti al concorso per i posti disponibili nella regione Valle d'Aosta, si procederà, nel corso del colloquio, all'accertamento della conoscenza della lingua francese; la prova consisterà in una traduzione, senza uso del dizionario, di un brano dal francese e in una conversazione.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà riportato la votazione di almeno 6/10.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno presentarsi muniti di idoneo documento di identificazione.

Art. 8.

La votazione complessiva risulterà dalla somma del voto riportato nella prova pratica e del voto ottenuto nel colloquio.

Art. 9.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere i titoli di preferenza e di precedenza previsti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni (tra le quali quella recata dal terzo comma dell'art. 7 della legge n. 444/1985, relativa allo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento), devono presentare o far pervenire a mezzo raccomandata al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio concorsi e assunzioni obbligatorie - Via Arenula, 70 - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti da quello in cui avranno ricevuto apposito invito, i documenti in carta legale attestanti il possesso dei titoli stessi.

Il servizio prestato con rapporto convenzionato per almeno un anno presso l'amministrazione dello Stato costituisce titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 10.

Alle operazioni del concorso, che verranno effettuate separatamente per ciascuna delle regioni di cui all'art. 1 del presente decreto, procederà apposita commissione unica, che verrà nominata con successivo provvedimento, restando peraltro applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

La commissione predisporrà per ciascuna regione distinte graduatorie che verranno approvate con atto distinto in ognuno dei quali saranno anche dichiarati, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i vincitori e gli idonei.

Per la formazione delle graduatorie sono applicabili le disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 9 e quelle di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, e successive modificazioni.

Art. 11.

L'amministrazione procederà per ciascuna regione a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio i relativi vincitori nell'ordine della graduatoria, man mano che si verifichino cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

Ciascun interessato sarà invitato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, presso l'ufficio che gli sarà stato destinato nel provvedimento di nomina.

Entro il primo mese di servizio dovranno essere presentati al capo dell'ufficio di destinazione i documenti che saranno stati richiesti con l'invito ad assumere servizio.

La documentazione eventualmente incompleta o affetta da vizio sanabile andrà regolarizzata, a pena di decadenza dall'impiego, entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito dell'amministrazione.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimità da parte della Corte dei conti.

Roma, addì 3 ottobre 1985

p. *Il Ministro:* CIOCE

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1985
Registro n. 57 Giustizia, foglio n. 49

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(in carta legale, possibilmente
dattilografata o a stampatello)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio concorsi e assunzioni obbligatorie - 00186 ROMA

Il sottoscritto.. residente (oppure domiciliato) a........... (provincia di ....) in via.. c.a.p. .... chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a complessivi trecentodiciotto posti di coadiutore dattilografo giudiziario in prova nel ruolo del personale di dattilografia delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 1985, relativamente a n. .... posti della regione..

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato a....................... (provincia di ....) il.. e (nel caso abbia superato i trentacinque anni di età) che ha diritto all'elevazione di tale limite per essere in possesso:... (indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... (in caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi);

d) è in possesso del seguente titolo di studio: diploma di .... conseguito nell'anno .... presso ....;

e) gode dei diritti politici;

f) è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce;

g) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente: .... (se il candidato sia stato giudicato permanentemente o temporaneamente inabile al servizio militare, andrà indicata la infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni: .... (indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego);

i) non è stato dispensato o destituito da precedente impiego presso una pubblica amministrazione (indicando in caso contrario le cause e gli estremi del provvedimento);

l) non ha riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le eventuali condanne riportate);

m) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata nell'ambito della regione prescelta.

Data, ...

Firma (1)

....

(1) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero, trattandosi di candidato dipendente statale, il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio con l'indicazione, altresì, della qualifica dal medesimo rivestita.

85A8069

Concorso, per esami, a complessivi quattrocentotrentasette posti di cancelliere nel ruolo della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, recante provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Visto l'art. 7 della indicata legge con il quale questa amministrazione è stata autorizzata ad indire concorsi ordinari per l'assunzione di personale delle cancellerie giudiziarie e in particolare di complessive quattrocentoquarantuno unità, distinte per le diverse circoscrizioni territoriali, nel ruolo dei cancellieri;

Ritenuta l'opportunità di provvedere con distinto decreto in ordine ai quattro posti per la regione Trentino-Alto Adige, in attesa di determinare quanti di essi attengono al territorio della provincia autonoma di Bolzano;

Visto lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426, recante provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia;

Visto l'articolo unico della legge 6 agosto 1981, n. 432, che converte con modificazioni il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 383;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per la Valle d'Aosta;

Visto il decreto ministeriale 3 maggio 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 13 giugno 1973, con il quale sono stati determinati, tra l'altro, i programmi di esame di concorso per l'accesso nel ruolo della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a complessivi quattrocentotrentasette posti di cancelliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Tali posti sono messi a concorso suddivisi per regioni, così come appresso indicato:

Valle d'Aosta	posti	2
Piemonte	»	51
Liguria	»	22
Lombardia	»	80
Veneto	»	50
Friuli-Venezia Giulia	»	20
Emilia-Romagna	»	25
Toscana	»	24
Umbria	»	14
Marche	»	15
Lazio	»	30
Abruzzo	»	14
Molise	»	7
Campania	»	20
Puglia	»	12
Basilicata	»	6
Calabria	»	12
Sicilia	»	14
Sardegna	»	19

La partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad una sola regione. Un sesto dei posti messi a concorso è riservato agli impiegati indicati nell'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1979, n. 748.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);

2) godimento dei diritti politici;

3) idoneità fisica all'impiego;

4) diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o in scienze politiche ovvero di uno dei titoli dichiarati per legge equipollenti;

5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti;

6) essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva e del reclutamento militare.

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta legale, deve essere indirizzata o presentata, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi altro mezzo, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio concorsi e assunzioni obbligatorie, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento faranno fede timbro e data dell'ufficio postale accettante.

La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato sub *A*, che costituisce parte integrante del presente decreto, nel quale sono riportate tutte le indicazioni che secondo le norme vigenti i candidati sono tenuti a fornire.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata, a pena di irricevibilità della domanda stessa, da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovano alle armi è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

Art. 4.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 5.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può, disporre, in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso.

Art. 6.

L'esame di concorso consisterà in due prove scritte ed un colloquio vertente sulle materie di cui al programma annesso al presente decreto (allegato 1).

Per lo svolgimento delle prove si osserveranno le norme fissate dai decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e 3 maggio 1957, n. 686.

Per i partecipanti al concorso per i posti disponibili negli uffici giudiziari della Valle d'Aosta le prove di concorso avranno luogo in Aosta. Nel corso del colloquio si procederà anche all'accertamento della conoscenza della lingua francese; la prova consisterà nella traduzione, senza uso del dizionario, di un brano dall'italiano ed in una conversazione.

Art. 7.

Le date e le sedi di svolgimento delle prove scritte saranno fissate con successivo decreto che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 1° marzo 1986.*

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 8.

Sono ammessi al colloquio i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

I candidati ammessi al colloquio saranno avvertiti almeno venti giorni prima del giorno in cui dovranno sostenere la prova stessa. Ai medesimi sarà contemporaneamente comunicato il voto riportato nelle singole prove scritte.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto la votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto riportato nella prova orale.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno esibire idoneo documento di riconoscimento aggiornato con fotografia.

Art. 10.

I candidati che abbiano superato le prove di esame e che intendano far valere i titoli di preferenza e di precedenza previsti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, devono presentare o far pervenire a mezzo raccomandata al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio concorsi e assunzioni obbligatorie - Via Arenula 70 - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti da quello in cui avranno ricevuto apposito invito, i documenti in carta legale attestanti il possesso dei titoli stessi.

Il servizio prestato con rapporto convenzionato per almeno un anno presso l'amministrazione dello Stato costituisce titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge
22 agosto 1985, n. 444.

Art. 11.

Alle operazioni del concorso, che verranno effettuate separatamente per ciascuna delle regioni di cui all'art. 1 del presente decreto, procederà apposita commissione unica, che verrà nominata con successivo provvedimento, restando peraltro applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970.

La commissione predisporrà per ciascuna regione distinte graduatorie che verranno approvate con atto distinto in ognuno dei quali saranno anche dichiarati, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i vincitori e gli idonei.

Art. 12.

L'amministrazione procederà per ciascuna regione a nominare immediatamente in prova e ad immettere in servizio i relativi vincitori nell'ordine della graduatoria, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

Ciascun interessato sarà invitato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad assumere servizio in via provvisoria, con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, presso l'ufficio che gli sarà stato destinato nel provvedimento di nomina.

Entro il primo mese di servizio dovranno essere presentati al capo dell'ufficio di destinazione i documenti che saranno stati richiesti con l'invito ad assumere servizio.

La documentazione eventualmente incompleta o affetta da vizio sanabile andrà regolarizzata, a pena di decadenza dall'impiego, entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito dell'amministrazione.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimità da parte della Corte dei conti.

Roma, addì 3 ottobre 1985

Il Ministro: MARTINAZZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1985
Registro n. 57 Giustizia, foglio n. 47

ALLEGATO 1

PROGRAMMA DI ESAME

PROVE SCRITTE

1) Diritto costituzionale e/o amministrativo.
2) Diritto processuale civile e/o penale.

COLLOQUIO

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte nonché su:

1) diritto privato civile e commerciale;
2) diritto penale;
3) ordinamento giudiziario;
4) servizi di cancelleria e leggi tributarie che interessano i servizi stessi;
5) contabilità di Stato;
6) statistica giudiziaria;
7) lingua francese per i soli partecipanti al concorso per i posti disponibili nella regione Valle d'Aosta, secondo le modalità specificate nell'art. 6 del bando di concorso.

Il Ministro di grazia e giustizia
MARTINAZZOLI

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(in carta legale, possibilmente
dattilografata o a stampatello)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio VI - Concorsi e assunzioni obbligatorie - 00186 ROMA

Il sottoscritto..
residente (oppure domiciliato) a...
(provincia di ....) in via..
c.a.p..............., chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a complessivi quattrocentotrentasette posti di cancelliere in prova nel ruolo della carriera direttiva del personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 1985, relativamente ai .... posti della regione ....

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato a........................... (provincia di ....) il...................................... e (nel caso abbia superato i trentacinque anni di età) che ha diritto all'elevazione di tale limite per essere in possesso:.. (indicare il titolo o i titoli che danno diritto all'elevazione del limite di età);

b) è cittadino italiano;

c) è iscritto nelle liste elettorali del comune di...................... (in caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi);

d) è in possesso del seguente titolo di studio: diploma di laurea in... conseguito nell'anno .... presso .... ;

e) gode dei diritti politici;

f) è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato relativo all'impiego al quale il concorso si riferisce;

g) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente: .... (se il candidato sia stato giudicato permanentemente o temporaneamente inabile al servizio militare, andrà indicata la infermità o l'imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio);

h) ha prestato servizio presso le seguenti pubbliche amministrazioni .:... (indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego);

i) non è stato dispensato o destituito da precedente impiego presso una pubblica amministrazione (indicando in caso contrario le cause e gli estremi del provvedimento);

l) non ha riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le eventuali condanne riportate);

m) è disposto in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi sede di servizio gli venga assegnata nell'ambito della regione prescelta.

Data, ...

Firma (1)

....

(1) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero, trattandosi di candidato dipendente statale, il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio con l'indicazione, altresì, della qualifica dal medesimo rivestita.

86A0171

Concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a complessivi ventiquattro posti di addetto al servizio automezzi nel ruolo del personale della carriera ausiliaria.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, recante provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e negli enti locali;

Visto l'art. 7 della indicata legge con il quale questa amministrazione è autorizzata ad indire concorsi ordinari per l'assunzione nel ruolo del personale della carriera ausiliaria, e in particolare di complessive venticinque unità, distinte per le diverse circoscrizioni territoriali, nel ruolo degli addetti al servizio automezzi;

Ritenuta l'opportunità di provvedere con distinto decreto in ordine al posto disponibile nella regione Trentino-Alto Adige, in attesa di determinare se esso attiene o meno al territorio della provincia autonoma di Bolzano;

Visto lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Visto il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1970, n. 1077, concernente il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Vista la legge 8 agosto 1980, n. 426, recante provvedimenti urgenti per l'Amministrazione della giustizia;

Visto l'articolo unico della legge 6 agosto 1981, n. 432, che converte con modificazioni il decreto-legge 6 giugno 1981, n. 383;

Vista la legge 16 maggio 1978, n. 196, contenente norme di attuazione dello statuto speciale per la valle d'Aosta;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a complessivi ventiquattro posti di addetto al servizio automezzi nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione di grazia e giustizia.

Tali posti sono messi a concorso suddivisi per regioni, così come appresso indicato:

Valle d'Aosta	posti	1
Piemonte	»	4
Liguria	»	2
Lombardia	»	7
Veneto	»	3
Friuli-Venezia Giulia	»	2
Emilia-Romagna	»	3
Toscana	»	2

La partecipazione al concorso è limitata ai posti relativi ad una sola regione.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini, gli italiani non appartenenti alla Repubblica);
2) godimento dei diritti politici;
3) idoneità fisica all'impiego;
4) licenza elementare;
5) età non inferiore agli anni 18 e non superiore ai 35, salvi i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli impiegati civili di ruolo e degli operai di ruolo dello Stato, degli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché dei vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo nell'Arma dei carabinieri e nei Corpi predetti;

6) essere in regola con le norme relative agli obblighi di leva e del reclutamento militare;
7) patente di guida, non scaduta, almeno di categoria «C».

Art. 3.

La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta legale, deve essere indirizzata o presentata, direttamente o a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, con esclusione di qualsiasi ro mezzo, al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio concorsi e assunzioni obbligatorie, nel termine perentorio di giorni trenta dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della pubblica.

Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento faranno fede timbro e data dell'ufficio postale accettante.

La domanda dovrà essere redatta secondo lo schema allegato sub che costituisce parte integrante del presente decreto, nel quale sono portate tutte le indicazioni che secondo le norme vigenti i candidati sono tenuti a fornire.

Alla domanda dovranno essere allegati, pena l'esclusione dal concorso, i documenti redatti in carta legale, attestanti il pôssesso di neno uno dei titoli di merito dei quali al successivo art. 6.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità nel caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del ·apito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere utenticata, a una di irricevibilità della domanda stessa, da uno dei pubblici ufficiali cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente, rispettivamente, il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare nel quale prestano servizio.

Art. 4.

I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o spensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero che sono stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione provvederà d'ufficio ad accertare le cause di eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.

Art. 5.

Per difetto dei requisiti prescritti l'amministrazione può disporre, in ni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso.

Art. 6.

La valutazione dei titoli precederà la prova pratica di idoneità ·nica.

Sono valutabili i seguenti titoli di merito:

a) i titoli di studio eventualmente posseduti in aggiunta a quello di licenza elementare;

b) avere prestato servizio, senza demerito, anche in posizione di ruolo, per almeno quindici giorni, presso amministrazioni statali;

c) avere prestato servizio, senza demerito, anche in posizione di ruolo, per almeno quindici giorni, presso enti pubblici;

d) idoneità conseguita in pubblici concorsi indetti da amministrazioni statali;

e) idoneità conseguita in pubblici concorsi indetti da enti pubblici.

Il candidato che non avrà documentato il possesso di almeno uno dei titoli sopra indicati sarà escluso dal concorso.

Art. 7.

Ai titoli di cui al precedente art. 6 sarà attribuito il seguente punteggio:

licenza media: punti 0,50;

diploma o attestato di qualifica professionale: punti 1,00;

diploma di istruzione secondaria di secondo grado, non di dirizzo meccanico o elettrotecnico: punti 1,20;

diploma di istruzione secondaria di secondo grado a specifico indirizzo meccanico o elettrotecnico: punti 1,50;

servizio prestato senza demerito, anche in posizione non di ruolo, presso amministrazioni statali: per ogni mese o frazione di mese non inferiore a quindici giorni: punti 0,10;

servizio prestato senza demerito, anche in posizione non di ruolo, presso enti pubblici: per ogni mese o frazione di mese non inferiore a quindici giorni: punti 0,05;

idoneità riportata in concorsi indetti da amministrazioni dello Stato: punti 1,00 per ogni idoneità;

idoneità riportata in concorsi indetti da enti pubblici: punti 0,50 per ogni idoneità.

Art. 8.

La prova pratica di idoneità tecnica consisterà in un esame di guida e, se superato, in un accertamento di idoneità psicotecnica.

I concorrenti per i posti disponibili nella regione Valle d'Aosta debbono altresì sostenere una prova per l'accertamento della conoscenza della lingua francese. Tale prova consisterà in una conversazione in lingua francese di difficoltà elementare.

I candidati ammessi dovranno presentarsi alla prova pratica muniti di idoneo documento di identificazione.

Art. 9.

La data e le sedi per l'espletamento della prova pratica saranno stabiliti con successivo decreto che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica del 1° marzo 1986.*

Tale pubblicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.

Art. 10.

Alle operazioni del concorso, che verranno effettuate separatamente per ciascuna delle regioni di cui all'art. 1 del presente decreto procederà apposita commissione unica che potrà essere integrata da un funzionario della motorizzazione civile per l'esame di guida e da un medico del servizio sanitario dell'Ente ferrovie dello Stato per l'accertamento di idoneità psicotecnica. Detti funzionari potranno essere diversi se diverse saranno le sedi fissate per l'espletamento della prova pratica di idoneità tecnica.

La commissione, che verrà nominata con successivo provvedimento restando peraltro applicabili, per quanto compatibili, le disposizioni dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1077/1970, predisporrà per ciascuna regione distinte graduatorie che verranno approvate con atto distinto in ognuno dei quali saranno anche dichiarati, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i vincitori e gli idonci.

Art. 11.

I candidati giudicati idonei in esito alla prova pratica di idoneità tecnica che intendano far valere i titoli di preferenza e di precedenza previsti dall'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni (tra le quali quella recata dal terzo comma dell'art. 7 della legge n. 444/1985 relativa allo stato di disoccupazione non inferiore a sei mesi risultante dalla iscrizione presso le apposite liste di collocamento) devono presentare o far pervenire a mezzo raccomandata al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio concorsi e assunzioni obbligatorie - Via Arenula n. 70 - Roma, entro il termine perentorio di giorni venti decorrenti da quello in cui avranno ricevuto apposito invito, i documenti in carta legale attestanti il possesso dei titoli stessi.

Il servizio prestato con rapporto convenzionato per almeno un anno presso l'amministrazione dello Stato costituisce titolo di preferenza a parità di merito, ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Art. 12.

La graduatoria generale di merito dei candidati idonei verrà formata secondo l'ordine dei punti complessivamente assegnati a ciascuno di essi nella valutazione dei titoli di cui all'art. 6 del presente decreto, con l'osservanza, a parità di punti, delle disposizioni di cui all'ultimo comma del precedente art. 11 e quelle di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957, e successive modificazioni.

Art. 13.

L'amministrazione procederà per ciascuna regione a nominare immediatamente in prova e ad ammettere in servizio i relativi vincitori nell'ordine della graduatoria, man mano che si verificano cessazioni dal servizio nell'ambito dei posti occupati alla data del 1° aprile 1984.

Ciascun interessato sarà invitato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina, presso l'ufficio che gli sarà stato destinato nel provvedimento di nomina.

Entro il primo mese di servizio dovranno essere presentati al capo dell'ufficio di destinazione i documenti che saranno stati richiesti con l'invito ad assumere servizio.

La documentazione eventualmente incompleta o affetta da vizio sanabile andrà regolarizzata, a pena di decadenza dall'impiego, entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito dell'amministrazione.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi, salva la sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimità da parte della Corte dei conti.

Roma, addì 3 ottobre 1985

p. *Il Ministro:* CIOCE

Registrato alla Corte dei conti, addì 17 dicembre 1985
Registro n. 57 Giustizia, foglio n. 48

ALLEGATO *A*

Schema di domanda
(in carta legale, possibilmente
dattilografata o a stampatello)

Al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale dell'organizzazione giudiziaria e degli affari generali - Ufficio concorsi e assunzioni obbligatorie - 00186 ROMA

Il sottoscritto.. residente oppure domiciliato) a.......................... (provincia di.........................) n via.. c.a.p. .... chiede di essere ammesso al concorso, per titoli, integrato da una prova pratica di idoneità tecnica, a complessivi ventiquattro posti di addetto al servizio automezzi nel ruolo del personale della carriera ausiliaria dell'Amministrazione di grazia e giustizia, indetto con decreto ministeriale 3 ottobre 1985 relativamente a n. .... posti della regione..................

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

a) è nato a............................ (provincia di ....) ....;

b) è in possesso della patente di guida di categoria .... rilasciata il .... dalla prefettura di ....;

c) è cittadino italiano;

d) è iscritto nelle liste elettorali del comune di .... in caso di non iscrizione nelle liste elettorali o di cancellazione dalle medesime, indicarne i motivi);

e) è in possesso del seguente titolo di studio:...................... conseguito nell'anno .... presso..;

f) gode dei diritti politici;

g) è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce;

h) la sua posizione in ordine agli obblighi militari è la seguente: .... (se il candidato sia stato giudicato permanentemente o temporaneamente inabile al servizio militare, andrà indicata la infermità la imperfezione che ha dato luogo a tale giudizio);

i) ha prestato servizio presso la seguente pubblica amministrazione:.. .... (indicare la qualità del servizio prestato e le cause eventuali di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego);

l) non è stato dispensato o destinato da precedente impiego presso una pubblica amministrazione (indicando in caso contrario le cause e gli estremi del provvedimento);

m) non ha riportato condanne penali (indicare, in caso contrario, le eventuali condanne riportate);

n) allega alla presente istanza i seguenti documenti, in bollo attestanti il possesso dei titoli di merito di cui all'art. 6 del bando o concorso:

1) .... ;
2) .... ;
3) .... ;
4) .... ;
5) ....

Data, ...

Firma (1)

....

---

(1) Alla firma per esteso del candidato deve seguire l'autentica di parte del notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, ovvero, trattandosi di candidato dipendenti statale, il visto del capo dell'ufficio presso il quale il candidato presta servizio con l'indicazione, altresì, della qualifica dal medesimo rivestita

86A0172

MINISTERO DELLE FINANZE

Concorso, per esami, a ottantadue posti di ingegnere nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957 n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957 n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva i regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959 n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970 n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato

Visto del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972 n. 748;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1973, registro n. 36 Finanze, foglio n. 201 che stabilisce le piante organiche e le denominazioni delle qualifiche risultanti, con effetto dal 12 dicembre 1972 e per ciascun ruolo delle carriere direttive del Ministero delle finanze, dall'applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Visto il decreto ministeriale n. 94963 dell'11 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze, foglio n. 332, concernente i programmi di esame dei concorsi di ammissione nei ruoli del personale del Ministero delle finanze;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, recante provvedimenti intesi a sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli ente locali e considerato che il Ministero delle finanze è stato autorizzato a mettere a concorso ottantadue posti nella carriera direttiva tecnica di cui alla tabella *B* allegata alla citata legge;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a ottantadue posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali, da ripartire tra le regioni sottoindicate nel modo che segue:

Piemonte	n. 8
Liguria	» 6
Lombardia	» 10
Veneto	» 8
Emilia-Romagna	» 7
Toscana	» 7
Umbria	» 2
Marche	» 2
Lazio	» 7
Abruzzo	» 6
Campania	» 6
Puglia	» 3
Calabria	» 5
Sardegna	» 5

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) il possesso, con esclusione di altri titoli di studio, di una delle lauree in ingegneria indicate nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 gennaio 1960, n. 53: ingegneria civile (sezione edile, idraulica, trasporti); ingegneria meccanica, ingegneria elettrotecnica; ingegneria chimica; ingegneria navale e meccanica; ingegneria aeronautica; ingegneria mineraria; ingegneria elettronica; ingegneria nucleare.

Gli aspiranti debbono essere forniti, altresì, a pena di esclusione dal concorso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale;

B) età non superiore ai trentacinque anni, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare anche in caso di cumulo di benefici i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio;

C) cittadinanza italiana;

D) godimento dei diritti politici;

E) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

F) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

G) non aver riportato condanne penali per reati che, a norma dell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, comportino la destituzione di diritto.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio concorsi - 00100 Roma, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo lo schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonchè, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali carichi penali pendenti;

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo nonchè il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale ovvero del certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio stesso;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiugere qualsiasi destinazione nell'ambito delle regioni indicate nell'art. 1;

9) il domicilio o recapito, con esatta indicazione del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme.

A norma del secondo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, il servizio prestato con rapporto convenzionato per almeno un anno presso l'amministrazione dello Stato costituisce titolo di preferenza a parità di merito.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero delle finanze, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori saranno nominati in prova e dovranno assumere servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine indicato nell'apposito invito che verrà loro formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonchè, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'interessato potrà presentare, in sua vece, il certificato-diploma, in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato.

Deve, altresì, essere prodotto il certificato attestante il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza o del medico della competente unità sanitaria locale dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Per i candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e che abbiano menomazioni fisiche, il certificato medico deve contenere, a norma dell'art. 19 della citata legge la dichiarazione che l'invalido per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati appartenenti alle categorie previste dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482 e che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purchè, ai sensi dell'art. 19 della predetta legge n. 482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino, pertanto, disoccupati sia al momento della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonchè i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonchè una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, debbono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettere *c), d), e)* e *g)* dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hannno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 22 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

L'esame consiste in due prove scritte e in un colloquio in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Prima prova

Topografia con elementi di geodesia:

Coordinate geografiche, geodetiche polari, geodetiche rettangolari e loro mutue relazioni.

Nozioni fondamentali di cartografia con particolare riguardo a quella adottata dal catasto e dall'I.G.M.

Triangolazioni e trilaterazioni geodetiche e topografiche e relative compensazioni.

Poligonazioni e rilievi di dettaglio.

I principali metodi della livellazione.

Calcolo delle aree.

Strumenti topografici moderni e loro rettifiche.

Nozioni sulla teoria degli errori con particolare riguardo alla determinazione di tolleranze e di scelta di metodologia nei rilievi a grande scala.

Nozioni sui principi generali della fotogrammetria terrestre ed aerea.

Seconda prova

Costruzioni:

Elasticità dei materiali, sollecitazioni semplici e composte.

Sistemi statisticamente determinati ed iperstatici.

Calcolo di progetto e verifica di stabilità delle varie strutture dei fabbricati.

Meccanica dei terreni e spinta delle terre. Sistemi di fondazione e muri di sostegno.

COLLOQUIO

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:

Estimo

Nozioni di economia applicata all'estimo.

Criteri e metodi di stima.

Stime agricole e forestali.

Stima dei fabbricati e delle aree fabbricabili.

Stima delle aziende industriali.

Legislazione

Nozioni di diritto civile relative ai diritti reali ed alle obbligazioni.

Elementi essenziali della legislazione urbanistica.

Art. 10.

I giorni e l'ubicazione dei locali in cui avranno luogo le prove scritte saranno indicati con successivo provvedimento che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del 10 marzo 1986 (1).*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse senza alcun preavviso od invito nella sede, nei locali, nei giorni che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:

a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante autenticata;

b) tessera postale;

c) patente automobilistica;

d) passaporto;

e) carta d'identità;

f) porto d'armi;

g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

(1) Così come modificato dal decreto ministeriale 12 dicembre 1985.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esse inerenti, saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 12.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse, almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con la osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonchè del titolo di preferenza previsto dal secondo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 13.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Al pagamento dello stipendio dei vincitori nominati in prova, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati in prova e immessi in servizio, nell'ordine della graduatoria stessa, secondo le modalità di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella settima qualifica funzionale, col corrispondente trattamento economico.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

Art. 15.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo nel termine fissato dall'amministrazione, nonchè la mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione o l'omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per rinuncia, decadenza dalla nomina o dimissioni dei vincitori possono essere conferiti secondo l'ordine della graduatoria ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso a norma dell'art. 8, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, così come sostituito dalla legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 settembre 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registato alla Corte dei conti, addì 16 novembre 1985
Registro n. 69 Finanze, foglio n. 66

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

Al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto................................ nato il..
a.................................. (provincia di...)
e residente in.. c.a.p...................................
(provincia di............) via...n..............
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a ottantadue posti di ingegnere in prova nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica del catasto e dei servizi tecnici erariali.

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perchè
....

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di..., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio.............
....
conseguito presso..
in data..
nonchè del diploma di abilitazione all'esercizio professionale e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di..
....
Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque sede nell'ambito delle regioni indicate all'art. 1 del bando di concorso.
Dichiara altresì di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e di precedenza nella nomina:...
....

Data, ...

Firma..

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni..
....
Visto per l'autenticità della firma del sig..
....

86A0176

Concorso, per esami, a complessivi trecentoquarantaquattro posti di vice direttore nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali e dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale amministrativo delle dogane.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che approva il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente le norme di esecuzione del citato testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;

Visto il regio decreto 23 marzo 1933, n. 185, che approva il regolamento per il personale degli uffici dipendenti dal Ministero delle finanze, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340, recante nuove norme per i concorsi di ammissione e di promozione nelle carriere dell'Amministrazione finanziaria;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sul riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 gennaio 1972, n. 748;

Visto il decreto interministeriale 28 dicembre 1972, registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 1973, registro n. 36 Finanze, foglio n. 201, che stabilisce le piante organiche e le denominazioni delle qualifiche risultanti, con effetto dal 12 dicembre 1972 e per ciascun ruolo delle carriere direttive del Ministero delle finanze, dall'applicazione del citato decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Vista la legge 4 agosto 1975, n. 397;

Vista la legge 19 luglio 1977, n. 412;

Vista la legge 3 giugno 1978, n. 288;

Vista la legge 24 aprile 1980, n. 146;

Visto il decreto ministeriale n. 94963 dell'11 luglio 1974, registrato alla Corte dei conti il 20 settembre 1974, registro n. 76 Finanze, foglio n. 332, concernente i programmi di esame dei concorsi di ammissione nei ruoli del personale del Ministero delle finanze;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni;

Vista la legge 20 settembre 1980, n. 574;

Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482;

Vista la legge 29 ottobre 1984, n. 732;

Vista la legge 22 agosto 1985, n. 444, recante provvedimenti intesi al sostegno dell'occupazione mediante copertura dei posti disponibili nelle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo e negli enti locali e considerato che il Ministero delle finanze è stato autorizzato a mettere a concorso 344 posti nella carriera direttiva amministrativa di cui alla tabella *B* allegata alla citata legge;

Ritenuto che non è possibile prevedere il numero dei candidati, per cui si rende indispensabile stabilire con successivo provvedimento i giorni e l'ubicazione dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per esami, a complessivi trecentoquarantaquattro posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, e dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale amministrativo delle dogane.

I posti messi a concorso sono ripartiti:

Cento posti nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, nelle seguenti regioni:

Regione	Posti
Piemonte	n. 10
Liguria	» 5
Lombardia	» 29
Veneto	» 6
Friuli-Venezia Giulia	» 4
Emilia-Romagna	» 5
Toscana	» 4
Marche	» 5
Lazio	» 7
Abruzzo	» 6
Molise	» 1
Campania	» 5
Puglia	» 3
Basilicata	» 2
Calabria	» 3
Sicilia	» 3
Sardegna	» 2

Centottantaquattro posti nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, nelle seguenti regioni:

Regione	Posti
Piemonte	n. 22
Liguria	» 15
Lombardia	» 32
Veneto	» 19
Friuli-Venezia Giulia	» 4
Emilia-Romagna	» 21
Toscana	» 4
Marche	» 15
Lazio	» 13
Abruzzo	» 12
Molise	» 5
Campania	» 5
Puglia	» 5
Basilicata	» 1
Calabria	» 5
Sicilia	» 3
Sardegna	» 3

Sessanta posti nel ruolo della carriera direttiva dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale amministrativo delle dogane, nelle seguenti regioni:

Regione	Posti
Piemonte	n. 8
Liguria	» 10
Lombardia	» 14
Veneto	» 10
Friuli-Venezia Giulia	» 4
Emilia-Romagna	» 7
Toscana	» 2
Sardegna	» 5

I vincitori nominati all'impiego dovranno permanere negli uffici della regione cui saranno destinati per un periodo non inferiore a cinque anni a decorrere dalla data di immissione in servizio.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto:

A) il possesso di uno dei seguenti titoli di studio conseguiti presso università italiane:

laurea in giurisprudenza;

laurea rilasciata da una delle facoltà di economia e commercio o da uno degli istituti superiori di scienze economiche e commerciali, compresa l'università commerciale «Luigi Bocconi» di Milano;

laurea in scienze politiche.

Sono ammessi altresì, con esclusione di altri titoli di studio, i candidati in possesso di uno dei titoli dichiarati per legge equipollenti ad uno di quelli tassativamente sopra indicati;

B) età non superiore ai trentacinque anni, salvo i casi di elevazione o di esenzione previsti dalle norme vigenti; per le categorie di candidati in favore dei quali leggi speciali prevedono deroghe, il limite massimo di età non può superare anche in caso di cumulo di benefici i quaranta anni di età o i quarantacinque per i mutilati e gli invalidi di guerra e per coloro ai quali è legislativamente esteso lo stesso beneficio;

C) cittadinanza italiana;

D) godimento dei diritti politici;

E) sana e robusta costituzione fisica e mancanza di difetti o imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio;

F) essere in regola con le norme concernenti gli obblighi militari;

G) non aver riportato condanne penali per reati che, a norma dell'art. 85 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, comportino la destituzione di diritto.

Art. 3.

I requisiti di cui all'art. 2 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Non possono partecipare al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione ovvero siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d)*, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'amministrazione può disporre in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Divisione IV - Ufficio concorsi - 00100 Roma, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire al Ministero stesso entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, redatta secondo la schema allegato al presente decreto, i candidati, oltre alla precisa indicazione del concorso, devono dichiarare:

1) la data ed il luogo di nascita, nonché, nel caso abbiano superato il trentacinquesimo anno di età, il titolo che legittima la elevazione del limite massimo di età o che consente di prescindere da tale limite;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e gli eventuali carichi penali pendenti;

5) titolo di studio posseduto, con l'esatta indicazione dell'università presso la quale è stato conseguito e dell'anno accademico relativo;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari;

7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;

8) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione nell'ambito delle regioni indicate nell'art. 1;

9) il domicilio o recapito, con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale, cui si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

10) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza nella nomina previsti dalle vigenti norme.

A norma del secondo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444, il servizio prestato con rapporto convenzionato per almeno un anno presso l'amministrazione dello Stato costituisce titolo di preferenza a parità di merito.

I titoli preferenziali e di precedenza nella nomina, non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori e degli idonei del concorso;

11) i candidati devono altresì indicare, in ordine di preferenza, i ruoli di cui all'art. 1 del presente bando in cui, se vincitori, intendono essere nominati a prestare servizio.

La firma da apporre in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o da un segretario comunale, oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui agli articoli 17 e 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente rispettivamente il visto del capo dell'ufficio o del reparto militare presso cui prestano servizio.

L'omessa autenticazione della firma o la mancata apposizione del visto di cui al precedente comma comportano l'esclusione dal concorso.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, né per eventuali disguidi postali o telegrafici, né per mancata restituzione dell'avviso di ricevimento in caso di spedizione per raccomandata.

Art. 5.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento dopo scaduto il termine stabilito dal precedente art. 4.

La data di presentazione delle domande è stabilita dal timbro a calendario apposto dal Ministero delle finanze, mentre per quelle spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Non si terrà conto, altresì, delle domande che non contengano tutte le indicazioni precisate nel precedente art. 4 circa il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso e riportate nello schema allegato al presente bando.

Art. 6.

I candidati dichiarati vincitori saranno nominati in prova e dovranno assumere servizio nell'ufficio di destinazione entro il termine indicato nell'apposito invito che verrà loro formulato a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

I medesimi candidati dovranno consegnare al capo dell'ufficio di destinazione, entro il primo mese di servizio, i seguenti documenti in carta da bollo nonché, ove occorra, i documenti in bollo attestanti il possesso dei titoli preferenziali e di precedenza dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso:

a) diploma originale o certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticata nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni, attestante il possesso di uno dei titoli di studio prescritti dall'art. 2, lettera *A)*, del presente bando. Qualora il diploma non sia stato ancora rilasciato, l'interessato potrà presentare, in sua vece, il certificato-diploma, in bollo, contenente la dichiarazione che trattasi di quello sostitutivo a tutti gli effetti del diploma originale, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

b) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato il 35° anno di età alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso devono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal limite stesso);

c) certificato di cittadinanza italiana;

d) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziale;

f) documento aggiornato a data recente relativo agli obblighi militari, e cioè, a seconda dei casi, copia o estratto dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare, ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva;

g) certificato di un medico militare o del medico provinciale o dell'ufficiale sanitario o del medico condotto del comune di residenza o del medico della competente unità sanitaria locale dal quale risulti che il candidato è fisicamente idoneo al servizio continuativo e incondizionato all'impiego al quale concorre.

Per i candidati che intendano avvalersi dei benefici previsti dalla legge 2 aprile 1968, n. 482 e che abbiano menomazioni fisiche, il certificato medico deve contenere, a norma dell'art. 19 della citata legge la dichiarazione che l'invalido per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute e alla incolumità dei compagni di lavoro o alla sicurezza degli impianti.

Nel suddetto certificato dovrà essere precisato che si è eseguito l'accertamento sierologico del sangue, ai sensi dell'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso.

I candidati che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di essere in possesso di titoli di preferenza devono dimostrare all'atto della produzione dei relativi documenti di possedere i suddetti titoli fin dalla data della domanda.

I candidati appartenenti alle categorie previste dall'art. 9 della legge 2 aprile 1968, n. 482 e che abbiano conseguito l'idoneità, verranno inclusi nella graduatoria tra i vincitori, purchè, ai sensi dell'art. 19 della predetta legge n. 482, risultino iscritti negli appositi elenchi istituiti presso gli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione e risultino, pertanto, disoccupati sia al momento della scadenza del termine utile per la presentazione della domande di ammissione al concorso sia all'atto dell'immissione in servizio.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo od operai presso le amministrazioni statali e gli ufficiali e sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dei Corpi della guardia di finanza e degli agenti di custodia, nonché i vice brigadieri, graduati e militari di truppa in servizio continuativo dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi predetti, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *a)* e *g)*, nonché una copia integrale dello stato matricolare.

Non saranno accettati documenti prodotti prima dell'assunzione in servizio.

Eventuali irregolarità sanabili della documentazione di cui ai precedenti commi, accertate dal competente ufficio del Ministero delle finanze, debbono essere sanate, a cura dell'interessato, entro trenta giorni dalla data di ricezione di apposito invito, a pena di decadenza dalla nomina.

Art. 7.

I documenti di cui alle lettera *c)*, *d)*, *e)* e *g)* dell'art. 6, come pure la copia dello stato matricolare (servizio civile) debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella di ricevimento della lettera di invito ad assumere servizio di cui allo stesso art. 6.

I certificati di cui alle lettere *c)* e *d)* dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e in godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per produrre le domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni.

I candidati non abbienti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato comprovante l'iscrizione nell'elenco previsto dall'art. 15 del decreto legislativo luogotenenziale 2 marzo 1945, n. 173.

Non sono ammessi riferimenti a documenti in precedenza presentati a qualsiasi titolo a questo o ad altri Ministeri o ad altri enti.

Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici, o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli precisati dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 8.

La commissione esaminatrice, composta ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, n. 1340 e dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, sarà nominata con successivo decreto ministeriale.

Art. 9.

L'esame consiste in due prove scritte e in un colloquio in base al seguente programma:

PROVE SCRITTE

Prima prova:

diritto privato;
diritto amministrativo;
diritto costituzionale.

Seconda prova:
economia politica;
scienza delle finanze;
diritto tributario.

COLLOQUIO

Il colloquio verte sulle materie oggetto delle prove scritte e comprende inoltre:
nozioni di diritto penale (parte generale);
nozioni di diritto processuale civile, con particolare riguardo al processo di esecuzione;
nozioni di diritto processuale penale;
nozioni di diritto internazionale pubblico;
nozioni di contabilità di Stato;
nozioni di ragioneria generale;
nozioni di statistica generale e commerciale;
lettura e traduzione, senza l'uso del dizionario, di brani di lingua scelta dal candidato (francese, inglese o tedesca).

Art. 10.

I giorni e l'ubicazione dei locali in cui avranno luogo le prove scritte saranno indicati con successivo provvedimento che verrà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *della Repubblica italiana del 28 aprile 1986 (1).*

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, si presenteranno a sostenere le prove stesse senza alcun preavviso od invito nella sede, nei locali, nei giorni che saranno indicati nel decreto di cui al precedente comma.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i concorrenti dovranno essere muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento:
a) fotografia di data recente, applicata sul prescritto foglio di carta bollata con firma dell'aspirante autenticata;
b) tessera postale;
c) patente automobilistica;
d) passaporto;
e) carta d'identità;
f) porto d'armi;
g) tessera di riconoscimento rilasciata da un'amministrazione dello Stato a norma del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851.

Art. 11.

Per lo svolgimento delle prove d'esame e per gli adempimenti ad esse inerenti, saranno osservate le disposizioni dei decreti del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 3 maggio 1957, n. 686 e 28 dicembre 1970, n. 1077.

Art. 12.

Il colloquio avrà luogo in Roma.

Saranno ammessi al colloquio i concorrenti che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che avranno superato le prove scritte sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna di esse almeno venti giorni prima di quello in cui essi dovranno sostenere il colloquio.

Tale prova non si intende superata se il candidato non ottenga la votazione di almeno sei decimi.

La somma della media dei voti conseguiti nelle prove scritte, e del voto ottenuto nel colloquio costituisce, per ciascun candidato, la votazione complessiva, in base alla quale viene formata la graduatoria di merito, con la osservanza, a parità di punteggio, delle preferenze di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonché del titolo di preferenza previsto dal secondo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenuto conto delle disposizioni in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Tali riserve di posti non possono, complessivamente, superare la metà di quelli messi a concorso.

Le preferenze e le riserve di cui ai precedenti commi quinto e sesto non saranno applicabili se i relativi titoli non siano stati indicati nelle domande di ammissione al concorso.

Art. 13.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei, sarà approvata con decreto del Ministro, immediatamente efficace, e successivamente pubblicata nel Bollettino ufficiale del Ministero delle finanze.

(1) Così come modificato con decreto ministeriale n. 167483 del 9 gennaio 1986.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* e dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.

Con lo stesso decreto che approva la graduatoria i vincitori del concorso saranno assegnati ai singoli ruoli, rispettando, nel limite dei posti spettanti a ciascun ruolo, le preferenze indicate dagli interessati, secondo l'ordine delle medesime.

I vincitori che non abbiano indicato preferenze o che le abbiano indicate in numero insufficiente in relazione al posto occupato in graduatoria sono assegnati d'ufficio al ruolo con posti disponibili dopo l'accoglimento, secondo l'ordine di graduatoria, delle preferenze espresse dagli altri vincitori.

Al pagamento dello stipendio dei vincitori nominati in prova, si provvederà con apertura di partite provvisorie di spesa fissa.

Art. 14.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno nominati in prova e immessi in servizio, nell'ordine della graduatoria stessa seconda le modalita di cui al terzo comma dell'art. 7 della legge 22 agosto 1985, n. 444.

Ai sensi della legge 11 luglio 1980, n. 312, i medesimi impiegati saranno inquadrati nella settima qualifica funzionale, col corrispondente trattamento economico.

I provvedimenti di nomina saranno immediatamente esecutivi salva la sopravvenienza di inefficacia se la Corte dei conti ricusi il visto; in tal caso le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto devono essere comunque compensate.

Art. 15.

La mancata assunzione di servizio senza giustificato motivo nel termine fissato dall'amministrazione, nonché la mancata consegna della documentazione di rito entro il primo mese di servizio, il mancato completamento della documentazione o l'omessa regolarizzazione della stessa entro trenta giorni dal ricevimento di apposito invito implicano la decadenza dalla nomina in prova.

Art. 16.

I posti che si rendono disponibili per rinuncia, decadenza dalla nomina o dimissioni dei vincitori possono essere conferiti secondo l'ordine della graduatoria ai concorrenti che abbiano conseguito l'idoneità nel concorso a norma dell'art. 8, terzo comma, del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, così come sostituito dalla legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° ottobre 1985

Il Ministro: VISENTINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 dicembre 1985
Registro n. 75 Finanze, foglio n. 291

ALLEGATO

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo da L. 3.000)

Al Ministero della finanze - Direzione generale degli affari generali e del personale - Ufficio concorsi - 00100 ROMA

Il sottoscritto ....
nato il .... a ....
(provincia di ....) e residente in ....
c.a.p. .... (provincia di ....)
via .... n. ....
chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a complessivi trecentoquarantaquattro posti di vice direttore in prova nelle carriere direttive dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, dell'amministrazione periferica delle tasse e imposte indirette sugli affari - ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali, e dell'amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette - ruolo del personale amministrativo delle dogane.

Dichiara che, qualora risulti vincitore, intende essere nominato nei ruoli suddetti (1) nel seguente ordine di preferenza:

A)..........

B)..........

C)..........

Fa presente di avere diritto all'elevazione dei limiti di età perchè ....

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di.........., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio.......... conseguito presso.......... in data.......... e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di..........

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque sede nell'ambito delle regioni indicate all'art. 1 del bando di concorso.

Dichiara altresì di essere in possesso dei seguenti titoli di preferenza e di precedenza nella nomina..........

Chiede di sostenere la prova orale di lingua straniera in.......... .... (specificare se inglese, francese o tedesco).

Data,..........

Firma..........

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni..........

Visto per l'autenticità della firma del sig..........

---

(1) Amministrazione periferica delle imposte dirette. Amministrazione periferica delle tasse ed imposte indirette sugli affari, ruolo degli uffici del registro e degli ispettorati compartimentali. Amministrazione periferica delle dogane e imposte indirette, ruolo del personale amministrativo delle dogane.

86A0283

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorsi a posti di personale non docente presso l'Università di Napoli

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera di concetto dei tecnici coadiutori (sesta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per i posti sotto indicati:

2ª Facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di anestesia e rianimazione e terapia intensiva per le esigenze della seconda cattedra di anestesiologia e rianimazione . . . . posti 2

Titolo di studio richiesto: diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale, ivi compresi i licei linguistici riconosciuti per legge; il diploma di maturità professionale ai sensi della legge 27 ottobre 1969, n. 754; il diploma degli istituti magistrali e dei licei artistici integrati dai corsi annuali previsti dalla legge 11 dicembre 1969, n. 910.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

È indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici (quarta qualifica funzionale) delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso la cattedra e per il posto indicato:

2ª Facoltà di medicina e chirurgia:

seconda cattedra di anestesiologia e rianimazione posti 1

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media inferiore.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande, ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

86A0282

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Diario delle prove pratiche di mestiere del concorso pubblico, per esami, a complessivi centoventitre posti di operatore tecnico (ruolo tecnico) per gli stabilimenti termali INPS.

Le prove pratiche di mestiere del concorso pubblico, per esami, a complessivi centoventitre posti di «operatore tecnico» (ruolo tecnico) per gli stabilimenti termali, il cui bando è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica (parte II) n. 111 del 16 maggio 1985, avverranno come di seguito indicato:

Le prove pratiche di mestiere per le qualifiche di «cameriere» e «cuoco» avranno luogo presso il centro regionale di formazione professionale alberghiera sito in lungomare Lutazio Catulo, 50 - 00122 Roma-Ostia Lido, con inizio alle ore 13 secondo il seguente calendario:

Cameriere:

6 febbraio 1986 da Acampora Gennaro a Baldi Cecilia
12 febbraio 1986 da Baldini Lucia a Bertollini Paola
13 febbraio 1986 da Bertozzi Franco a Bronzini Laura
19 febbraio 1986 da Bronzini Roberta a Cardullo Francesco P
20 febbraio 1986 da Carillo Rosario a Chiricolo Gerardo
26 febbraio 1986 da Chiummarulo Pasqualino a Costabile Ferdinando
27 febbraio 1986 da Costabile Vincenzo a Di Costanzo Ciro
5 marzo 1986 da Di Domenico Sergio a Fasano Giacomo
6 marzo 1986 da Fastelli Giuseppe a Gallimberti Patrizia
12 marzo 1986 da Gallo Renzo a Guglielmi Michele
13 marzo 1986 da Guida Salvatore a Lombardi Maurizio
20 marzo 1986 da Lombardi Silvia a Marletta Alessandro
26 marzo 1986 da Marletti Raffaele a Miralli Giovanni
27 marzo 1986 da Mirone Ivo a Orsi Silvia
2 aprile 1986 da Oscaldi Massimo a Pezzuto Luigi
3 aprile 1986 da Piacentini Catia a Rinaldi Paolo
9 aprile 1986 da Rineli Pasquale a Savescu Anca Rodica
10 aprile 1986 da Savino Ciro a Stanzione Nicola
16 aprile 1986 da Stefani Nicola a Valbonetti Carmen
17 aprile 1986 da Valenti Eugenia V. a Zorzato Nicola

Cuoco:

10 aprile 1986 da Abbondanza Leonardo a D'Ubaldi Luciano
16 aprile 1986 da Egidi Antonio a Oliva Matteo
17 aprile 1986 da Orlando Eugenio a Vasta Debora

Le prove pratiche di mestiere per le qualifiche di «conduttore caldaie» e «macchinista lavanderia» avranno luogo presso l'ospedale Carlo Forlanini sito in piazza Carlo Forlanini, 1 - 00151 Roma con inizio alle ore 13 secondo il seguente calendario:

Conduttore caldaie:

20 febbraio 1986 da Amato Michele a Di Perna Cosmo
26 febbraio 1986 da Fanizza Giacomo a Mandello Alfonso
27 febbraio 1986 da Nasso Girolamo a Troianiello Giuseppe

Macchinista lavanderia:

5 marzo 1986 da Alaio Gennaro a Bucci Paolo
6 marzo 1986 da Caccavello Sergio a Furlotti Oretta
20 marzo 1986 da Gaibazzi Roberta a Marcomini Olindo
2 aprile 1986 da Maria Marihelen Borriello a Rossi Mauro
3 aprile 1986 da Schiavon Ivo a Ziliotti Mauro

La prova pratica di mestiere per la qualifica di «pittore» avrà luogo presso la sede centrale dell'INPS sita in via Ciro il Grande, 21 - 00144 Roma-Eur con inizio alle ore 13 secondo il seguente calendario:

Pittore:

6 febbraio 1986 da Agostini Massimo a Dalia Antonio
12 febbraio 1986 da D'Aniello Michele a Moro Vincenzo
13 febbraio 1986 da Napoli Michele a Vitali Alberto

86A0284

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

Avviso relativo alla pubblicazione di concorsi a posti di personale del ruolo tecnico professionale

Si comunica che nel Bollettino ufficiale del Consiglio nazionale delle ricerche, parte II - personale (concorsi), n. 16 del 17 dicembre 1985, sono stati pubblicati i seguenti bandi di concorso:

concorso pubblico per esami ad un posto di operatore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'area di ricerca - Bologna;

concorso pubblico per titoli ed esami ad un posto di collaboratore del ruolo tecnico professionale del Consiglio nazionale delle ricerche, assegnato all'istituto di ricerca sull'adattamento dei bovini e bufali nel Mezzogiorno - Ponticelli (Napoli).

86A0184

REGIONE VENETO

Concorsi riservati a posti di aiuto corresponsabile ospedaliero presso l'unità sanitaria locale n. 22

Sono indetti concorsi riservati, ai sensi dell'art. 68 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 22, a:

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero presso il servizio di immunoematologia e centro trasfusionale - stabilimento ospedaliero di Este;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero presso la divisione di medicina generale - stabilimento ospedaliero di Este;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero presso la divisione di medicina generale - stabilimento ospedaliero di Montagnana;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero presso la divisione di chirurgia generale - stabilimento ospedaliero di Este;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero presso la divisione di ostetricia e ginecologia - stabilimento ospedaliero di Este;

un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero presso la divisione di ortopedia e traumatologia - stabilimento ospedaliero di Este.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al settore affari generali - ufficio concorsi dell'U.S.L. in Este (Padova).

86A0220

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 22

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 22, a:

Ruolo sanitario:

un posto di operatore professionale dirigente - direttore di scuola infermieri professionali;

due posti di operatore professionale II categoria - infermiere generico.

Ruolo tecnico:

tre posti di operatore tecnico presso i servizi economali (cucina) di cui due presso lo stabilimento ospedaliero di Este e uno presso lo stabilimento ospedaliero di Montagnana;

un posto di operatore tecnico - autista meccanico;

un posto di operatore tecnico operaio specializzato meccanico;

un posto di operatore tecnico - necroforo;

un posto di operatore tecnico - operatore di farmacia;

un posto di operatore tecnico - operatore C.E.D.;

quattordici posti di ausiliario socio-sanitario presso il presidio ospedaliero.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi settore affari generali, ufficio concorsi dell'U.S.L. in Este (Padova).

86A0219

Concorso ad un posto di primario del servizio di radiologia presso l'unità sanitaria locale n. 23

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario ospedaliero per il servizio di radiologia per lo stabilimento ospedaliero di Piove di Sacco dell'unità sanitaria locale n. 23.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale, ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Monselice (Padova).

86A0241

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso a due posti di veterinario coadiutore presso l'unità sanitaria locale n. 24.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 24, a due posti di veterinario coadiutore - area funzionale della sanità animale e igiene dell'allevamento e delle produzioni animali.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Gli interessati possono richiedere informazioni e/o copia integrale del bando alla ripartizione personale dell'U.S.L. in Colognola ai Colli (Verona).

86A0242

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 26

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 26, a:

un posto di assistente medico di laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia;

due posti di coadiutore amministrativo di cui uno da destinare al servizio informativo locale;

un posto di assistente medico del servizio di anestesia e rianimazione;

un posto di operatore professionale dirigente - capo servizi sanitari ausiliari;
un posto di assistente amministrativo;
un posto di assistente medico della divisione di ostetricia e ginecologia;
tre posti di operatore professionale di seconda categoria (infermiere generico);
un posto di operatore professionale di seconda categoria (infermiere psichiatrico);
quarantadue posti di operatore professionale di prima categoria - collaboratore (infermieri professionali);
un posto di operatore professionale di prima categoria - coordinatore (capo sala);
due posti di operatore professionale di prima categoria - collaboratore (tecnico di laboratorio);
un posto di operatore professionale di prima categoria - collaboratore (tecnico di radiologia);
dodici posti di agente tecnico - ausiliario socio sanitario;
un posto di primario ospedaliero della divisione di medicina generale;
un posto di primario ospedaliero della divisione di chirurgia generale;
un posto di assistente medico della divisione di O.R.L.;
un posto di coadiutore sanitario - odontostomatologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di urologia;
un posto di aiuto corresponsabile ospedaliero di O.R.L.;
due posti di operatore professionale di seconda categoria (massaggiatore);
un posto di operatore tecnico - conduttore di generatori a vapore;
due posti di operatore professionale di prima categoria - collaboratore (terapista della riabilitazione);

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'U.S.L. in Bussolengo (Verona).

86A0243

REGIONE PIEMONTE

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 44

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 44, a:

un posto nel profilo professionale dei medici e nella posizione funzionale di primario ospedaliero di laboratorio analisi chimico-cliniche per l'area funzionale di medicina;
un posto nel profilo professionale dei medici e nella posizione funzionale di primario ospedaliero di anestesia e rianimazione per l'area funzionale di chirurgia;
un posto nel profilo professionale dei commessi e nella posizione funzionale di commesso.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi dell'U.S.L. in Pinerolo (Torino)

86A0244

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 55

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 55, a:

un posto di assistente medico di medicina generale;
un posto di operatore professionale coordinatore - assistente sanitario.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale, patrimoniale e legale dell'U.S.L. in Verbania (Novara).

86A0245

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 15

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 15, a:

un posto di primario ospedaliero di laboratorio analisi chimico cliniche e microbiologia (a tempo pieno);
un posto di direttore amministrativo - capo servizio affari generali;
un posto di direttore amministrativo - capo servizio bilancio e programmazione finanziaria;
un posto di direttore amministrativo - capo servizio gestione personale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione personale - ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Mirandola (Modena).

86A0240

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Errata-corrige al comunicato riguardante l'indizione di concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 6

(Comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 291 dell'11 dicembre 1985)

Nel testo del comunicato citato in epigrafe, riportato alla pag. 8957 della predetta *Gazzetta Ufficiale*, è inserito anche «un posto di terapista della riabilitazione».

86A0288

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18
◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59
◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146
◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3
◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via *Pretoria*

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89
◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo
◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11
◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4
◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 258
◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante
◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA
◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo via S. Matteo, 51
◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio
◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36
◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1
◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F
◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210
◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo
◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1
◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B
◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre
◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15
◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Roma)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni
◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A
◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30
◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7
◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121
◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28
◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25
◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41
◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3
◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C
◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14
◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5
◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188
◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11
◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6
◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67
◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31
◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19
◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis
◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6
◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D
◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10
◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20
◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86
◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4
◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21
◇ **LECCE**
Libreria FORENSE
Via Monte Pasubio, 19/A
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30
◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65
◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32
◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86
◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70
◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16
◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36
◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395
◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele
◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221
◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16
◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà
◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22
◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42
◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9
◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91
◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9
◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27
◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13
◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macallè, 37
◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO ALTO-ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6
◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43
◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37
◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17
◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2
◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31
◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511
◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5
◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43